



**STATUTO
PROVINCIA DI CROTONE**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali

1. La Provincia di Crotone è Ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
2. E' Ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e, quale Ente di secondo livello, rappresenta il territorio e le comunità locali che ne fanno parte, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
3. La Provincia ispira la propria organizzazione ed attività ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e semplificazione.
4. La Provincia assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri, secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.

Art. 2

Finalità

1. La Provincia, quale Ente rappresentativo, orienta in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi:
 - a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli Enti locali alle scelte politiche della comunità;
 - b) migliorare la qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, sulla base di iniziative mirate alla progressiva riduzione delle procedure e degli adempimenti, degli oneri amministrativi e dei costi anche in termini di tempo, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni nelle strutture amministrative e nella spesa pubblica;
 - c) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente;
 - d) perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;
 - e) perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;
 - f) favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppare modi
-

la più ampia cooperazione con le forme di organizzazione sociale, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;

g) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio, con particolare riferimento al valore della montagna;

h) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia;

i) favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e l'affermazione di tecniche di coltivazione del terreno, che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti;

j) assicurare il diritto universale all'acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.

2. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, anche mediante l'istituzione di organismi di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali, e le aziende pubbliche presenti sul territorio.

3. La Provincia ispira la propria azione al rispetto delle tradizioni e delle testimonianze democratiche e popolari delle sue genti e degli ideali di pace, di giustizia, di libertà, di solidarietà e cooperazione fra i popoli; concorre allo sviluppo del completamento del processo di unificazione europea; promuove la cooperazione culturale ed economica tra tutti i paesi del mediterraneo; favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa volta a realizzare la piena attuazione dei diritti del cittadino.

4. La Provincia riconosce, tutela e valorizza con ogni Strumento la cultura arbresh come minoranza linguistica, le differenze culturali tra i popoli come valore fondamentale dell'umanità e promuove l'incontro e la reciproca comprensione delle diverse etnie e delle differenti esperienze culturali e storiche, nel rispetto ed a tutela della dignità della persona umana.

5. La Provincia, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti naturali della persona e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione che tendono a fare del territorio provinciale una terra di pace.

6. La Provincia opera per mantenere il proprio territorio libero da impianti e discariche nucleari ed ogni altro impianto comprovatamente non sicuro.

7. La Provincia concorre ad assicurare a tutti i cittadini, uguali condizioni formative, sociali, culturali e di accesso al lavoro; opera per rimuovere ogni forma di discriminazione ed emarginazione per il raggiungimento della giustizia sociale e per garantire a ciascun membro della comunità il pieno esercizio dei propri diritti, con particolare riferimento ai soggetti più deboli.

8. La Provincia riconosce all' U.I.C. (Unione Italiana Ciechi) di Crotone il ruolo di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti nonché le funzioni che derivano dal suo stato di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.), favorendo, nell' ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa tesa al recupero sociale, umano e culturale dei minorati della vista.

Art. 3

Rapporti con i Comuni e Regioni

1. La Provincia indirizza la propria azione secondo il principio della più ampia collaborazione con la Regione, con le autonomie locali, con enti e associazioni che perseguano interessi di rilevanza sociale, civile, economica e culturale.

A tal fine la Provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali, secondo norme dettate dalla legge regionale.

2. La Provincia si ispira ai principi della massima collaborazione con i Comuni, loro forme associative, nella formulazione e adozione dei propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, nonché del Piano Territoriale di Coordinamento.

3. La Provincia promuove il coordinamento delle attività programmatiche dei Comuni.

4. La Provincia con la collaborazione dei Comuni può, sulla base dei suoi programmi, promuovere e coordinare attività, nonché realizzare opere di rilevante interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali. La gestione di tali attività od opere avviene attraverso le forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici.

5. La Provincia promuove e realizza particolari iniziative di sostegno nei confronti dei Comuni di limitate dimensioni

Art. 4

Territorio , sede e gonfalone

1. Il territorio della Provincia coincide con il territorio dei Comuni che, sulla base della legge statale e della Costituzione, sono in essa ricompresi.

2. I comuni compresi nel territorio della Provincia di Crotone sono 27 di seguito riportati:

- Crotone
- Isola di Capo Rizzuto
- Cirò marina
- Cutro
- Petila Policastro
- Mesoraca
- Strongoli
- Rocca di Neto
- Cotronei
- Melissa
- Roccabernarda
- Scandale
- Crucoli

- Cirò
- Casabona
- Belvedere Spinello
- Santa Severina
- San Mauro Marchesato
- Verzino
- Caccuri
- Savelli
- Pallogorio
- Cerenzia
- Castelsilano
- Umbriatico
- San nicola dell'Alto
- Carfizzi

3. Le variazioni del territorio hanno luogo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 133 della Costituzione.

4. La Provincia di Crotone ha sede nella città di Crotone.

5. Il consiglio provinciale può essere convocato d'intesa con l'Assemblea dei Sindaci presso la sede di uno dei Comuni, del territorio provinciale.

6. La Provincia ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, riconosciuti ai sensi di legge.

7. Lo stemma ed il gonfalone della Provincia sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni formano parte integrante del presente Statuto.

8. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

9. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nella Provincia può essere autorizzato con decreto presidenziale nel rispetto delle norme regolamentari.

TITOLO II
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA-ANTICORRUZIONE E COMUNICAZIONE

Art. 5

Trasparenza e accesso agli atti - anticorruzione

1. La Provincia assicura la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso, utilizzando la specifica sezione "albo pretorio on line" del sito istituzionale www.provincia.crotone.it e vengono soddisfatti gli obblighi di pubblicazione degli atti emanati dalla Provincia o provenienti da terzi che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge e regolamenti.

2. In conformità alla legislazione in vigore e al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dei documenti e delle informazioni, la Provincia adotta il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, diretto ad individuare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, ed inoltre di realizzare sul proprio sito istituzionale una specifica sezione di facile accesso e consultazione denominata "amministrazione Trasparente", nella quale pubblicare una serie di documenti e informazioni.

Il programma triennale e della Trasparenza e l'integrità della Provincia di Crotone, indica le principali azioni e le linee di intervento che la Provincia di Crotone intende seguire in tema di trasparenza e deve considerarsi atto integrativo del più generale Piano di prevenzione della corruzione.

3. Nell'ambito dell'articolazione provinciale si inserisce l'istituzione di un' unica stazione d'appalto per la gestione coordinata ed unitaria delle funzioni e degli adempimenti in materia di procedure di gara di appalti, servizi e forniture, che assume, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del D.P.C.M. 30 giugno 2011, natura giuridica di centrale di committenza come previsto dall'art. 3, comma 34, del D.Lgs. n. 163/06. La Centrale Unica di Committenza opera nel rispetto delle convenzioni stipulate tra la Provincia di Crotone, i singoli Comuni della Provincia e gli altri soggetti aderenti. La struttura unitaria particolarmente qualificata, in grado di offrire ampie garanzie di legalità e trasparenza, consente di razionalizzare ed uniformare le procedure di aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche e di fornitura di beni e di servizi ed assume un elevato valore, in termini di aumento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in materia di appalti, nonché in termini di una maggiore prevenzione delle attività illecite, assicurando trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

Art.6

Attività di comunicazione

1. La Provincia assicura la più adeguata informazione sulle sue attività e sui suoi uffici, servizi e prestazioni, garantendo, in conformità con la legislazione vigente, la completa disponibilità sul suo sito istituzionale delle informazioni che comportano obblighi di pubblicazione.

2. La Provincia adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.

3. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Provincia assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei comuni singoli e associati.

Art. 7

Cittadinanza digitale

1. Tutti i cittadini e i comuni della provincia hanno eguale diritto di accedere alla rete internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico, sociale e territoriale. La Provincia si impegna a sviluppare iniziative adeguate per garantire l'esercizio di tale diritto.

2. I dati prodotti dalla Provincia devono essere resi universalmente disponibili sotto forma di dati aperti (Open data).

3. La Provincia si impegna ad utilizzare prioritariamente software liberi o a codice sorgente aperto (Open source) e a supportare i Comuni del territorio nell'utilizzo migliore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

4. La Provincia assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e modalità di partecipazione in rete, promuovendo l'elaborazione e lo sviluppo delle forme di democrazia digitale.

Art. 8

Partecipazione popolare

1. La partecipazione si svolge in via primaria presso i Comuni del territorio provinciale, quali soggetti di prossimità a diretto contatto con i cittadini.

2. La Provincia sostiene e valorizza gli strumenti di partecipazione attivati dai Comuni, nei termini previsti dalla legge e dai rispettivi statuti, ed assicura il collegamento tra le esperienze di partecipazione comunali e i processi decisionali della Provincia, anche mediante la considerazione delle priorità emerse nei territori nell'ambito della pianificazione strategica.

3. Un apposito regolamento disciplina forme di consultazione e partecipazione della popolazione, anche secondo modalità semplificate e informatiche, nel rispetto delle esigenze di contenimento dei costi, nonché la consultazione popolare tramite referendum, per questioni di rilevanza generale di competenza della Provincia

4. I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi della provincia istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità provinciale, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al precedente comma.

5. La Provincia assicura le funzioni di difesa civica territoriale mediante una convenzione con i Comuni, singoli ed associati, del territorio.

Art. 9

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nel regolamento.
2. Il regolamento individua, per ciascun tipo di procedimento:
 - a) il termine entro cui esso deve concludersi, stabilito valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e per l'emanazione del provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti;
 - b) l'unità organizzativa responsabile.
3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche con i mezzi previsti dalla legge.

TITOLO III

RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 10

Il Governo di area vasta

1. Nell'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, singoli e associati, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.
2. La Provincia promuove un confronto costante con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica. La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.
3. La Provincia è titolare di funzioni proprie e ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque esercitate in base ad atti normativi o negoziali **e nel rispetto delle leggi regionali di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014 n. 56.**
4. La Provincia è dotata di autonomia statutaria: lo Statuto fissa l'ordinamento generale della Provincia, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti nello Stato. La Provincia è altresì dotata di autonomia regolamentare e organizzativa e si conforma nella sua azione alla Costituzione della Repubblica Italiana e alle altre norme dello Stato, nel rispetto dei principi e dei contenuti della Carta europea delle autonomie locali.
5. La Provincia ha autonomia impositiva nei limiti di legge e su presupposti non già assoggettati a imposizione erariale. Dispone altresì di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza.
6. La Provincia, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
7. In materia di servizi pubblici a domanda individuale, di servizi soggetti a tariffa e di concessioni, l'obiettivo complessivo è l'equilibrio economico, derivante anche da compensazioni fra gestioni deficitarie e gestioni in attivo.
8. La Provincia può esercitare in forma associata le proprie funzioni istituzionali con le Province limitrofe al fine di garantire migliori servizi alla comunità, anche sulla base degli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 11

Funzioni fondamentali

1. La Provincia esercita le sue funzioni di governo di area vasta attraverso una costante raccolta ed elaborazione dei dati in stretta collaborazione con i Comuni, singoli e associati, del suo territorio.
2. La Provincia approva e aggiorna ogni due anni il piano strategico provinciale, quale atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle sue funzioni in collaborazione con i Comuni e le Unioni di Comuni compresi nel territorio, con particolare riferimento all'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione. Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per il territorio, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.
3. La Provincia esercita funzioni di pianificazione territoriale, primariamente approvando il piano territoriale di coordinamento, che - in coerenza con gli indirizzi del piano strategico - comprende la programmazione ed il coordinamento della mobilità, le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della provincia, le politiche ambientali sostenibili e di sviluppo insediativo, l'individuazione dei poli funzionali e industriali provinciali, nonché tutti gli altri contenuti previsti dalle leggi. Il piano territoriale generale ricomprende e sostituisce, in forma unitaria, i piani di settore, in conformità con la normativa statale e regionale vigente. Il piano territoriale fissa vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio; nel rispetto di quanto previsto dalla legge, include contenuti strutturali dei piani comunali e costituisce il quadro di riferimento per i piani operativi di competenza dei Comuni.
4. La Provincia è consapevole che lo sviluppo delle attività umane dipende dalla qualità degli ecosistemi che lo sostengono a livello locale e globale, che esistono limiti di sicurezza che non devono essere superati e che ciò pone inevitabilmente dei limiti alla crescita economica, quando questa è basata sul consumo delle risorse e produce rifiuti e sostanze inquinanti. Nel quadro delle funzioni che le sono attribuite, la Provincia cura la migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future e persegue il contenimento del consumo del suolo.
5. La Provincia è proprietaria e gestisce, con compiti di manutenzione e sviluppo, la rete della viabilità provinciale e garantisce la gestione dei principali collegamenti sovra comunali. La Provincia verifica, con i Comuni, singoli e associati, i segmenti del reticolo stradale da trasferire alla rete provinciale e quelli da trasferire ai Comuni o alle loro forme associative, destinando, eventualmente, le necessarie risorse.
6. La Provincia individua nella qualità del sistema integrato educativo scolastico il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione.
7. La Provincia persegue la realizzazione delle pari opportunità, agendo contro ogni discriminazione basata sul sesso e operando anche mediante azioni di contrasto alla povertà, di accesso all'istruzione e ai servizi socio-sanitari, di partecipazione al lavoro e allo sviluppo economico, nonché di accesso alle cariche istituzionali e ai processi decisionali.

Art. 12

Funzioni fondamentali che la Provincia svolge d'intesa con i Comuni del territorio

1. Al fine di garantire un armonico sviluppo di tutti i Comuni del territorio, la Provincia fornisce assistenza tecnica-amministrativa agli enti locali del territorio, presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni, singoli e associati, d'intesa con questi.
2. La Provincia promuove, d'intesa con i Comuni del territorio, le fusioni di Comuni e l'esercizio associato di funzioni e di servizi comunali in forma associata, attraverso le Unioni di Comuni.
3. La Provincia può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni del territorio o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
4. La Provincia promuove la costituzione di uffici comuni con gli enti locali del suo territorio per la programmazione e un corretto utilizzo dei fondi europei e la partecipazione a programmi e progetti comunitari e per il più efficace utilizzo dei fondi europei. In particolare essa promuove la predisposizione di un **programma operativo d'area vasta**, relativo ai territori comunali aderenti, articolato nei vari obiettivi tematici e assi, propri della programmazione comunitaria, da aggiornare in occasione di ogni ciclo di programmazione.

Il piano operativo d'area vasta rappresenta il documento di riferimento per lo sviluppo di progettazione di interventi/opere, di interesse sovra comunale, da candidare al cofinanziamento dei fondi comunitari.

Gli obiettivi che la Provincia di Crotona, d'intesa con i Comuni, intende perseguire nell'ambito della funzione di programmazione e progettazione comunitaria sono (con esclusione degli OT già richiamati nelle funzioni fondamentali):

- rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione,
- migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte degli uffici pubblici e della popolazione provinciale,
- promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, in particolare di quelle del **settore turistico e ambientale**,
- sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori,
- promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi connessi,
- promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità, nonché la mobilità dei lavoratori,
- promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione, non solo di genere,
- rafforzare la capacità istituzionale delle amministrazioni locali, per una più efficiente amministrazione pubblica .

5. La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio provinciale per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti. A tal fine, la Provincia promuove lo sviluppo coordinato e omogeneo della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale provinciale. Nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscono a

specifiche convenzioni, può provvedere: a) al reclutamento, alla formazione e all'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti; b) agli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro; c) all'organizzazione e al funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, d) all'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

6. La Provincia promuove la migliore attuazione delle politiche e delle discipline in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza al fine di assicurare l'esercizio coordinato e omogeneo delle attività in cui queste si sviluppano a livello territoriale. In particolare, nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni, può curare in forma associata l'elaborazione di piani comuni, gli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, l'elaborazione del codice di comportamento, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari, il coordinamento degli organismi indipendenti di valutazione, per favorire lo scambio di esperienze e il miglioramento delle rispettive attività in coerenza con le indicazioni delle Autorità indipendenti individuate dalla legge competente per materia.

7. La Provincia, sentita l'Assemblea dei sindaci, può attribuire l'esercizio di funzioni provinciali a Comuni singoli o associati, con il contestuale trasferimento di risorse umane e strumentali necessarie per farvi fronte attraverso apposita convenzione.

Art. 13

Area Marina Protetta

1. La Provincia è ente gestore per conto del Ministero dell'Ambiente dell'Area Marina Protetta "Capo Rizzuto" ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche.

2. L'Ente gestore, oltre alla tutela e valorizzazione dell'area costiera, ha il compito di effettuare un continuo monitoraggio sulle condizioni ambientali e socioeconomiche dell'Area Marina Protetta e delle attività in essa consentite.

3. All'ente gestore spetta l'onere del reperimento ed utilizzo delle risorse umane da assegnare alla struttura dell'Area Marina Protetta, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

4. La Provincia promuove per una maggiore valorizzazione dell'Area Marina Protetta "Capo Rizzuto" un consorzio fra gli enti interessati (Ministero Ambiente, Regione Calabria, Provincia di Crotone, Comune di Crotone e Comune di Isola Capo Rizzuto).

5. La Provincia Promuove, altresì, la trasformazione dell'Area Marina Protetta "Capo Rizzuto" in Parco Marino.

Art. 14

Pari Opportunità – Immigrazione

1. La Provincia promuove ed attua azioni positive per garantire oggettive condizioni di pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

2. Data la sua posizione strategica e la presenza sul territorio dei Centri Governativi - C.D.A., C.A.R.A e Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale -, la Provincia promuove una politica organica e sistematica di interventi per l'integrazione degli immigrati - residenti e richiedenti asilo - vista come opportunità di inclusione delle differenze, nel costante tentativo di tenere insieme principi universali e particolarismi. A tal fine istituisce, nella propria organizzazione, apposita struttura funzionale con l'obiettivo di realizzare politiche di integrazione sociale, favorire il dialogo fra culture diverse, garantire a coloro che si trovino per qualsiasi motivo nel proprio territorio libertà, uguaglianza, possibilità di pieno sviluppo della persona umana, senza distinzione di provenienza etnica, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 15

Servizi di rilevanza economica

1. La Provincia promuove le iniziative affinché la Regione e lo Stato le attribuiscono la gestione dei servizi di rilevanza economica, attraverso una revisione della legislazione che porti al superamento degli enti strumentali, degli organismi, delle strutture, delle agenzie e delle società che svolgono impropriamente compiti attribuiti alle autonomie locali, sulla base di una proposta deliberata dall'Assemblea dei sindaci.

2. La Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, **promuove valorizza e sostiene l'esercizio unitario dei servizi di rilevanza economica a livello di area vasta, in particolare per i servizi sociali.**

TITOLO IV
ORGANI DI GOVERNO

Art. 16
Organi di governo

1. Sono organi di governo della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.
2. Le modalità di elezione degli organi sono stabilite dalla legge.

Art.17
Il Presidente della Provincia

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, rappresenta l'Ente, anche in giudizio, e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo. Convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Presidente è l'organo esecutivo della Provincia e, in quanto tale, nell'ambito dei poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, compie tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio provinciale ed all'Assemblea dei Sindaci.
3. Il Presidente esercita le ulteriori, competenze attribuite dalla legge e quelle specificate da altre non ne del presente Statuto e dai regolamenti provinciali, nonché quelle conferitegli, in ragione del suo mandato, o da atti costitutivi e statuti di enti partecipati, sovvenzionati o vigilati dalla Provincia, approvati dal competente organo di governo provinciale, o da regolamenti esecutivi dei predetti atti.
4. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
5. Il Presidente, al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini della Provincia al governo dell'Ente, può nominare, tra essi, esperti in possesso di particolari conoscenze ed esperienze in ambiti ritenuti strategici per lo sviluppo del territorio e della comunità amministrata, disponibili a collaborare in forma del tutto gratuita.
6. Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D.Lgs. 18 agosto .2000, n. 267, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti provinciali.
7. Il Presidente assume le proprie funzioni all'atto della proclamazione.
8. Il Presidente presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento. Il giuramento di osservare lealmente la costituzione Italiana, le leggi della repubblica , le leggi della regione Calabria, lo Statuto ed i regolamenti provinciali

Art.18
Atti del Presidente

1. Le decisioni del Presidente aventi natura provvedimento sono adottate nella forma di decreto.
2. Il decreto, quale provvedimento finale del procedimento, è adottato sulla base di una proposta formulata e sottoscritta dal responsabile del procedimento.
3. Su ogni proposta di decreto, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel decreto.
4. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al comma precedente, deve darne adeguata motivazione nel testo del decreto.
5. Se la proposta è ad iniziativa del Presidente, il responsabile del procedimento ne dà atto nella relazione istruttoria; analogamente, ove il decreto abbia la natura di atto di alta amministrazione, il responsabile del procedimento dà atto nel documento istruttorio di aver sentito il Presidente ovvero di aver adottato la proposta su iniziativa del Presidente.
6. All'adozione del decreto presidenziale partecipa il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
7. Il decreto presidenziale, quale provvedimento amministrativo, deve essere adottato nel rispetto delle fasi del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990. Esso, pertanto, oltre ad essere perfetto, con la conclusione della fase decisoria/costitutiva, per essere efficace e produrre i suoi effetti (esecutività) deve attendere la conclusione della fase integrativa dell'efficacia.
8. Per conseguire l'efficacia e l'esecutività il decreto presidenziale deve essere pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e diventa esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
9. Nelle more della conclusione della fase integrativa dell'efficacia e in attesa della sua esecutività, il Presidente può dichiarare il decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in virtù della deroga di cui all'art. 21 quater, comma 1, della L. n. 241/1990, esplicitandone le ragioni. In tal caso il decreto esplica i suoi effetti sin dal momento della sua adozione. Della dichiarazione di immediata eseguibilità e delle relative motivazioni deve essere fatta espressa menzione in calce alla parte dispositiva del decreto.

Art.19
Vice Presidente e Consiglieri delegati

1. Il Presidente nomina tra i consiglieri un vicepresidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, ed in tutti gli altri casi previsti dal D.Lgs. n. 267/00.

2. Il Presidente può delegare altresì uno o più consiglieri provinciali all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento su determinate materie e servizi provinciali.

3. Il vicepresidente ed i consiglieri titolari di deleghe non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno né assumere funzioni di amministrazione attiva.

4. Il vicepresidente ed i consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, agevolando l'esercizio da parte del medesimo del potere di direttiva nel rispetto dei vincoli posti dalla programmazione operativa. Essi seguono le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborano nei rapporti del Presidente con gli uffici e con l'esterno. Hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di decreti nelle materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al medesimo.

Art.20

Poteri di delega del Presidente

1. Ferme restando le funzioni delegate al Vice Presidente, il Presidente, nel rispetto del principio di collegialità, può assegnare specifiche deleghe, nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza, a Consiglieri provinciali fino ad un massimo di Consiglieri. Del conferimento è data immediata comunicazione al Consiglio provinciale.

2. Il conferimento della delega non comporta, in ogni caso, il potere di firma per quegli atti di competenza del Presidente che abbiano rilevanza esterna.

3. I consiglieri delegati hanno facoltà di proporre l'adozione di provvedimenti presidenziali nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al Presidente.

4. Le deleghe conservano efficacia fino alla revoca o fino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altro Consigliere.

Art. 21

Dimissioni del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni presentate dal Presidente presentate al Consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.

2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

Art. 22

Rimozione, decadenza, sospensione e o decesso del Presidente della Provincia

1. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

Art.23

Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia. Su proposta del Presidente della Provincia, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci, acquisito il quale li approva in via definitiva. Approva, altresì, le variazioni di bilancio ed i seguenti atti fondamentali:

- a) convenzioni tra Comuni e Provincia, ivi comprese le intese relative all'esercizio da parte della Provincia delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- b) costituzione e modificazione di forme associative;
- c) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- d) organizzazione e concessione dei pubblici servizi, partecipazione della Provincia a società di capitali;
- e) istituzione e ordinamento dei tributi e disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- f) indirizzi da osservare da parte degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- g) contrazione dei mutui ed emissioni di prestiti obbligazionari;
- h) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- i) acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti fondamentali del Consiglio o che non ne siano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario o di altri funzionari.
- j) designazioni, nomine e revoche dei rappresentanti della Provincia in enti ed organismi comunque denominati per i quali la legge riserva la competenza al Consiglio;
- k) decisioni in ordine al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.

2. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio successiva all'elezione, il Presidente della Provincia presenta al Consiglio, per la presa d'atto, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del proprio mandato. A seguito del rinnovo del Consiglio presenta, nello stesso termine di cui sopra, le linee programmatiche aggiornate.

3. Il Consiglio esercita le ulteriori competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto, esamina la relazione annuale del Difensore Civico ed adotta le determinazioni conseguenti; adegua e verifica, entro il mese di settembre, contestualmente agli adempimenti di cui all'art.193, comma 2, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, lo stato di attuazione dei programmi.

4. I provvedimenti di competenza del Consiglio non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi della Provincia, salvo quelli attinenti al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alle variazioni di bilancio ed alle variazioni del piano esecutivo di gestione e del piano degli obiettivi, adottati dal Presidente, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

In caso di mancata ratifica, il Consiglio regola contestualmente i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti dal provvedimento decaduto.

5. In prima convocazione, il Consiglio provinciale può deliberare validamente in presenza di un numero di componenti non inferiore alla metà di quelli assegnati, computando a tal fine il Presidente della Provincia; in seconda convocazione, il Consiglio può deliberare validamente, ad eccezione dei casi in cui specifiche disposizioni di legge e di Statuto richiedano un quorum speciale, con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine il Presidente della Provincia.

6. Alla scadenza del mandato, il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, - dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

7. Il Consiglio si riunisce su determinazione del Presidente e di un quinto dei Consiglieri, nei qual caso la riunione deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta.

8. Il funzionamento del Consiglio e le sue eventuali articolazioni sono disciplinate da apposito regolamento.

Art.24

Consiglieri provinciali

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità della Provincia.

2. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.

3. Ogni Consigliere ha diritto alla collaborazione da parte degli uffici della Provincia. Ha diritto, altresì, di ottenere dai dirigenti dei settori/servizi o dai responsabili del procedimento, ovvero dai rappresentanti presso enti, società, consorzi cui partecipa la Provincia, le informazioni e le notizie in loro possesso, unitamente alla consultazione dei documenti utili all'espletamento del mandato. Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari corrispondenti, per numero e denominazione, alle liste di appartenenza.

5. Ai gruppi consiliari è riconosciuta, autonomia organizzativa e funzionale ed è assicurata la disponibilità di personale, locali ed attrezzature secondo i criteri stabiliti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale.

6. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si determina per l'assenza ingiustificata a n. 3 sedute consiliari consecutive li Presidente, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione

giustificativa. Entro i quindici giorni successivi, il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella segreteria e notificata all'interessato entro i cinque giorni successivi.

Art.25

Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è costituita dai Sindaci dei Comuni appartenenti al territorio della Provincia ed è convocata e presieduta dal Presidente.
2. L'Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo nei modi seguenti:
 - a) formula proposte di deliberazioni consiliari o di provvedimenti presidenziali;
 - b) formula proposte di intervento dello Stato, della Regione e di ogni altra pubblica Istituzione o Autorità;
 - c) esprime pareri, se richiesti dal Presidente o dal Consiglio provinciale;
 - d) vigila, attraverso i competenti uffici provinciali, sulla regolare esecuzione delle proposte, di cui alla lettera a) una volta approvate;
 - e) dispone verifiche sulla corretta applicazione dello Statuto in relazione a specifici atti, avvalendosi dell'assistenza giuridico- amministrativa del Segretario Generale.
3. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni, nonché esprime parere sugli schemi di bilancio adottati dal Consiglio, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente- sul territorio provinciale.
4. Si riunisce su determinazione del Presidente o su richiesta di almeno quindici Sindaci o di almeno i due quinti dei Consiglieri provinciali assegnati escluso il Presidente.
5. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti almeno 14 Sindaci di Comuni che insieme rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente sul territorio provinciale, ed in seconda convocazione, da tenersi non prima di ventiquattro ore , se sono presenti almeno nove Sindaci di Comuni che insieme rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente sul territorio provinciale.
6. L'Assemblea, nell' esercizio delle proprie funzioni, adotta deliberazioni con l'assistenza del Segretario Generale, che ne cura la verbalizzazione.
7. Le deliberazioni, ad eccezione dei casi in cui specifiche disposizioni di legge richiedano un quorum speciale, sono adottate a maggioranza dei Sindaci presenti, con i voti che rappresentino almeno la maggioranza della popolazione rappresentata nella seduta.
8. Il Presidente può disporre la presenza dei dirigenti provinciali nelle sedute assembleari, quando ne occorra la consultazione.
9. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la popolazione da prendere a riferimento è esclusivamente quella risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
10. Il funzionamento dell'Assemblea sarà disciplinato da apposito regolamento.

ART.26

Obblighi di astensione

1. Il Presidente della Provincia, i membri del Consiglio e i membri dell'Assemblea dei Sindaci devono astenersi dal prendere parte alla adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Nei casi di cui al comma 1 gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vicepresidente.

Art. 27

Organismi di consultazione

1. Su temi specifici e progetti di particolare interesse possono essere convocate dal Presidente della Provincia, sentito il Consiglio provinciale, apposite Conferenze e Consulte su specifici temi secondo le modalità previste da apposito regolamento.
2. La Provincia consulta le rappresentanze sociali, culturali ed economiche al fine di acquisire utili apporti di Enti e associazioni.
3. Possono essere previste forme di consultazione anche limitate a parti del territorio o della popolazione provinciale. Tali consultazioni potranno avere la forma di indagini, sondaggi, questionari, assemblee e riguarderanno specifici problemi e temi di interesse provinciale. I loro risultati saranno resi pubblici nelle forme previste dal regolamento.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 28

Organi di direzione amministrativa

1. Sono organi di direzione amministrativa della Provincia il Segretario Generale, il Direttore Generale, se nominato, e i Dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale, ai sensi delle norme di legge e di cui al presente capo e tenuto conto di quanto previsto nei regolamenti.
2. I Dirigenti, in particolare, adottano, gli atti e i provvedimenti e svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica dell'ente, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, da esercitarsi con le modalità stabilite nei regolamenti.
3. Gli organi di direzione amministrativa concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di competenza del Presidente della Provincia, del Consiglio e dell'Assemblea e assicurano l'esercizio dell'attività di verifica, da parte di tali organi, della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi, agli obiettivi e ai programmi.

Art. 29

Dirigenza

1. Il Presidente della Provincia nomina il Segretario Generale, sentito il Consiglio provinciale, individuandolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel rispetto dei termini di legge, la durata dell'incarico coincide con il mandato del Presidente della Provincia. A conclusione del mandato, il Segretario Generale continua ad esercitare le funzioni fino alla conferma o alla nomina di altro Segretario. L'incarico può essere revocato anticipatamente per violazione dei doveri d'ufficio con provvedimento motivato del Presidente della Provincia, previa deliberazione del Consiglio provinciale.
2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa per gli organi della Provincia, coordina i procedimenti di verbalizzazione delle sedute del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei sindaci, può rogare i contratti nell'interesse della Provincia e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal Presidente della Provincia.
3. Il Presidente della Provincia, può nominare il Direttore Generale, conferendo l'incarico a persona di comprovata competenza ed esperienza, assunta con contratto a termine di durata non superiore al mandato del Presidente secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, fermi i requisiti per la nomina a dirigente della pubblica amministrazione.

L'incarico può essere revocato anticipatamente con provvedimento motivato del Presidente.

4. Il Direttore generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione. Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente.

A tal fine provvede a:

a. definire, sulla base degli indirizzi forniti dal Presidente, i documenti necessari per il ciclo di programmazione dell'Ente (Documento Unico di programmazione, Piano dettagliato degli Obiettivi, Piano Esecutivo di Gestione e Piano performance), lo schema di bilancio e il piano dei conti;

b. sovrintendere alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'azione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi della Provincia;

c. verificare, nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e proporre le eventuali modifiche ed integrazioni occorrenti;

d. acquisire gli elementi ed esprimere il proprio motivato parere ai fini della valutazione dell'attività dei Dirigenti.

5. Ove il Direttore Generale non sia nominato, per l'intero periodo del mandato amministrativo, il Presidente della Provincia può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario Generale.

6. Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi prevede le modalità ed i termini con cui può essere conferito ad un dirigente dell'Ente l'incarico di Vice Segretario Generale che sostituisce il Segretario in caso di assenza o impedimento ed esercitare funzioni di competenza dello stesso Segretario e da questo espressamente conferite.

7. Il citato Regolamento disciplina il funzionamento e i compiti del Comitato di direzione, presieduto dal Direttore generale, o dal Segretario ove questo non sia stato nominato, nonché la composizione dello stesso, in coerenza con la struttura organizzativa dell'Ente. Il Segretario generale, se del caso, partecipa di diritto alle riunioni del Comitato di direzione.

8. La Provincia, d'intesa con i Comuni e le Unioni, può costituire la Conferenza provinciale dei segretari e/o dei direttori generali dei comuni e delle unioni di comuni, presieduta congiuntamente dal Segretario generale e dal Direttore generale. Un apposito disciplinare ne regolerà la costituzione ed il funzionamento.

9. Il Direttore generale o, se questo non sia nominato, il Segretario generale, esercita il potere sostitutivo sui dirigenti in caso di inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, secondo le disposizioni del Regolamento di Organizzazione, riferendone immediatamente al Presidente della Provincia.

Art. 30
Attribuzione e definizione degli incarichi
dirigenziali

1. Previo assolvimento degli oneri di pubblicità previsti dalla legge, il Presidente della Provincia provvede, con proprio atto, su proposta scritta e motivata del Direttore generale o, se questo non sia nominato, del Segretario generale, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza.

2. Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi definisce:

a. gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

b. in coerenza con gli indirizzi della programmazione strategica dell'ente, l'articolazione della macro struttura organizzativa, cioè le unità organizzative di livello dirigenziale, distinte in unità elementari ed eventuali unità complesse nelle quali le unità elementari siano aggregate secondo criteri di omogeneità funzionale e di materia;

c. le competenze rispettivamente attribuite ai dirigenti preposti alle unità organizzative elementari e a quelli preposti alla direzione delle eventuali unità complesse ed i rapporti tra loro intercorrenti, nell'ambito del ruolo unico della dirigenza e fermo restando la previsione e regolazione del ruolo di sovra ordinazione funzionale in capo ai dirigenti preposti alla direzione delle eventuali unità complesse.

d. definisce i criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

3. Anche indipendentemente dall'attribuzione di un incarico di direzione di una unità organizzativa, i dirigenti possono essere assegnati a funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o a incarichi di staff.

4. L'ente si dota di un organismo di valutazione della performance, definendone con regolamento composizione e compiti anche ulteriori rispetto a quelli direttamente attinenti al sistema ed al processo di valutazione. In tutti i casi in cui ciò non contrasti con norme imperative, tale organismo è presieduto dal Direttore Generale o, se questo non sia nominato, del Segretario generale.

5. Il Presidente della Provincia provvede, su proposta dell'organismo di cui al comma precedente, alla graduazione delle funzioni, del trattamento economico accessorio e delle responsabilità dei singoli incarichi dirigenziali.

Art. 31
Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale può anche essere effettuata, con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs n. 267/2000, a tempo determinato, con riferimento al contratto dei dipendenti dell'ente, ovvero, eccezionalmente, con contratto di diritto privato, di durata massima pari al mandato del Presidente, stipulato con soggetti in possesso degli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e scelti sulla base di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità.

2. Nel rispetto dei presupposti e dei limiti derivanti dalle leggi di finanza pubblica, i posti ricoperti con tali modalità non possono, in ogni caso, eccedere la percentuale della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato stabilita dalla stessa legge.

3. Nel rispetto dei principi e criteri di legge, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica e nel rispetto della percentuale massima fissata dalla legge in rapporto alla dotazione stessa, per lo svolgimento di compiti che non possano essere adeguatamente assolti dal personale già in organico.

Art. 32

Atti degli organi di direzione amministrativa

1. Gli atti di natura amministrativa sono adottati secondo le tipologie e nel rispetto dell'iter definiti dalla regolamentazione interna dell'ente e sono trasmessi all'unità organizzativa preposta alla loro raccolta e pubblicazione.

2. Gli atti aventi rilevanza contabile assunti dal dirigente competente diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del dirigente responsabile dei servizi finanziari.

3. Norme regolamentari possono prevedere, in conformità alle disposizioni di legge concernenti competenze ed attribuzioni degli organi, che atti di mera esecuzione e di liquidazione siano adottati da dipendenti che non rivestano qualifica dirigenziale.

4. Nel rispetto delle leggi e del sistema di relazioni sindacali, gli atti relativi all'organizzazione degli uffici ed alla gestione delle risorse umane, nonché le misure inerenti la gestione dei rapporti individuali di lavoro sono assunte dal Presidente con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e sono denominati "provvedimenti organizzativi".

Art. 33

Funzione e responsabilità dirigenziali

1. La funzione dirigenziale si estrinseca nell'esercizio dell'attività gestionale e del potere di organizzazione in modo adeguato alle esigenze espresse negli atti di indirizzo degli organi di direzione politica. Ai dirigenti è affidato il compito di utilizzare in modo integrato le risorse loro affidate, per l'espletamento delle funzioni istituzionali e per il conseguimento degli obiettivi assegnati. I dirigenti promuovono altresì l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, motivano le risorse umane e sono tenuti alla tempestiva rappresentazione delle eventuali criticità ed esigenze operative. Essi sono tenuti a vigilare sul rispetto degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi erogati e sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti. Sono altresì responsabili della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione e della sicurezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a loro disposizione.

2. I dirigenti sono altresì soggetti alla responsabilità penale, civile, disciplinare e amministrativo-contabile, secondo le norme vigenti.

3. In caso di incompatibilità ambientale del dirigente, ovvero di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, ovvero in caso di inosservanza delle direttive o mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso il sistema di valutazione di cui all'art. 39, previa contestazione al dirigente non può essere rinnovato, alla scadenza, lo stesso incarico. In relazione alla gravità dei casi, nel rispetto del principio del contraddittorio, il Presidente della Provincia può revocare l'incarico anticipatamente rispetto alla scadenza collocando il dirigente a disposizione.
4. La colpevole violazione del dovere di vigilanza di cui al comma 1, accertata secondo le procedure di legge e di contratto collettivo, comporta la decurtazione della retribuzione di risultato per una quota fino all'ottanta per cento in relazione alla gravità della violazione medesima.
5. Il recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale.
6. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dal presente Statuto, le modalità per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti.

Art. 34

Giusto procedimento

1. Sulle proposte di deliberazione del Consiglio e dell'Assemblea, nonché sulle proposte di Dispositivo del Presidente della Provincia deve essere espresso, qualora gli stessi non costituiscano meri atti di indirizzo, il parere in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del dirigente del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.
2. I pareri negativi, espressi da uno o più soggetti competenti al rilascio, devono essere motivati e non impediscono l'adozione del provvedimento, purché siano motivate le ragioni che conducono al contrario avviso l'organo di direzione politica, che si assume l'intera responsabilità dell'atto.
3. Delle deliberazioni e dei dispositivi assunti nonostante i predetti pareri negativi deve darsi immediata comunicazione, a cura del Segretario Generale, al collegio dei revisori dei conti in relazione ai pareri di regolarità contabile ed all'organismo di valutazione in relazione ai pareri di regolarità tecnica; la disciplina del sistema dei controlli interni può stabilire ulteriori forme di verifica di tali atti.
4. Sulle proposte di cui al comma 1 il Segretario Generale esercita i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto e ai regolamenti.
5. Le modalità di effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla legge per gli atti, nonché per gli accordi sostitutivi dei provvedimenti, di competenza degli organi di direzione politica e degli organi di direzione amministrativa sono definite nei regolamenti amministratore e/o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35
Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate dal Consiglio provinciale e dall'Assemblea dei Sindaci con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.

Art. 36
Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato, nelle forme di legge, sul sito internet della Provincia ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione.
2. Lo Statuto è inoltre trasmesso alla Regione al fine della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, ed inviato al Governo centrale per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Principi generali.*
- Art. 2 - Finalità .*
- Art.3 -Rapporti con i Comuni e Regioni*
- Art. 4 Territorio, sede e gonfalone*

TITOLO II TRASPARENZA AMMINISTRATIVA-ANTICORRUZIONE E COMUNICAZIONE

- Art. 5 Trasparenza e accesso agli atti- anticorruzione*
- Art. 6 Attività di comunicazione*
- Art. 7. Cittadinanza digitale*
- Art. 8 Partecipazione popolare*
- Art.9 partecipazione ai procedimenti amministrativi*

TITOLO III RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

- Art. 10 Il Governo di area vasta.*
- Art. 11 Funzioni Fondamentali*
- Art.. 12 Funzioni fondamentali che la Provincia svolge d'intesa con i Comuni del territorio*
- Art.13 Area Marina Protetta*
- Art-14 Pari Opportunità - Immigrazione*
- Art. 15 Servizi di rilevanza economica*

TITOLO IV
ORGANI DI GOVERNO

Art. 16 Organi di Governo

Art.17 Il Presidente della Provincia

Art 18 Atti del Presidente

Art. 19 Vice Presidente e consiglieri delegati

Art.20 poteri di delega del Presidente

Art. 21Dimissioni del Presidente della Provincia

Art. 22 Rimozione, decadenza, sospensione e o decesso del Presidente della Provincia

Art.23 Consiglio Provinciale

Art. 24 Consiglieri Provinciali

Art. 25 Assemblea dei Sindaci

Art.26 Obblighi di astensione

Art. 27 Organismi di consultazione

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 28 Organi di direzione amministrativa

Art. 29 Dirigenza

Art. 30 Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziale

Art.31 Incarichi a Contratto

Art. 32 Atti degli organi di direzione amministrativa

Art. 33 Funzione e responsabilità dirigenziali

Art.34 Giusto procedimento

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 Modifiche allo Statuto

Art.36 Entrata in vigore